

**ACCORDO TRA ASSOCIAZIONE TITOLARI DI FARMACIA NO-VCO E A.S.L. VCO
PER L'EROGAZIONE DI AUSILI PER L'INCONTINENZA TRAMITE LE FARMACIE
CONVENZIONATE**

Premesso che:

- l'ACN per la disciplina dei rapporti con le Farmacie (D.P.R. 8 luglio 1998 n° 371) prevede, all'art. 2 che debba essere utilizzato in via prioritaria il canale distributivo delle Farmacie per erogare ausili, presidi, prodotti dietetici, a condizione che i costi e la qualità delle prestazioni rese al cittadino siano complessivamente competitive con quelle delle aziende sanitarie;
- deve essere consentito al paziente di godere di tutte le tipologie di prodotto disponibili comprese le più innovative in linea con il principio della possibilità di libera scelta del prodotto e del tipo di servizio come sancito: dalla legge 833/78 che garantisce il diritto alla libera scelta del dispositivo più adeguato per l'invalido utilizzatore, dal D.M. 332/99 art. 8 comma 2 che recita " la capillarità della distribuzione dei dispositivi protesici, il rispetto di standard di qualità e la disponibilità di una gamma di modelli idonea a soddisfare specifiche esigenze degli assistiti";
- il d. lgs. 3/10/2009 n° 153 recante la disciplina applicativa dell'art. 11 della L. 18/06/2009 n° 169 consente alle Farmacie Convenzionate l'erogazione di servizi sanitari tra cui quelle di cui all'epigrafe;

l'A.S.L. VCO ha valutato opportuno e conveniente stipulare un accordo con l'ASSOCIAZIONE TITOLARI DI FARMACIA DELLE PROVINCE DI NOVARA E DEL VERBANO CUSIO OSSOLA che preveda la distribuzione attraverso le farmacie convenzionate del materiale di seguito elencato:

- Ausili per l'incontinenza (pannoloni, traverse, compresi i prodotti innovativi)


SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

**Art. 1
Oggetto**

L'oggetto del presente accordo consiste nell'erogazione di ausili per l'incontinenza in forma diretta da parte delle Farmacie Convenzionate, agli utenti aventi diritto afferenti al territorio dell'A.S.L. VCO, in possesso del piano terapeutico regolarmente autorizzato dal competente Distretto di appartenenza.

**Art.2
Modalità di esecuzione del servizio**

Premesso che gli ausili di cui trattasi devono essere conformi ai requisiti qualitativi di cui al D.M. 332/99 e s.m.i., limitatamente agli ausili per l'incontinenza si prevede un consumo procapite fino ad un massimo di quattro pezzi/die inclusi i prodotti innovativi nel rispetto



dei massimali regionali. La consegna dei prodotti di cui trattasi è da prevedersi a cadenza mensile, anche domiciliare su richiesta dell'utente.

La gestione del servizio prevede l'attivazione del Sistema informatizzato denominato "WEBCARE", fornito gratuitamente dall'Associazione Titolari di Farmacia (di seguito indicata A.T.F.), che provvederà direttamente all'inserimento dei piani terapeutici nel sistema, a seguito di approvazione dal parte dei Distretti, con proprio personale che opererà presso le sedi distrettuali. L'attivazione del Sistema Webcare farà riferimento ad un protocollo operativo concordato tra le parti.

Art. 3 Costi

Relativamente al servizio di fornitura di ausili per incontinenza l'A.S.L. VCO riconosce alle singole farmacie per ogni utente assistito l'importo forfettario mensile di € 26,50 oltre IVA di legge.

Secondo quanto stabilito dalla D.G.R. N. 143-14242 del 25.11.1996 s.m.i. ed dalla Determinazione Dirigenziale (Assessorato Tutela della Salute e Sanità della Regione Piemonte) n. 86 del 30.03.2004 (in applicazione della Delibera di Giunta Regionale n. 32-11942 dell'08.03.2004) ai pazienti in esse individuati, previa visita specialistica, verrà riconosciuta una fornitura extrastandard e si applicherà per ciascun prodotto il prezzo indicato nel Listino Prezzi Extrastandard (approvato contestualmente al presente accordo). In caso di fornitura comprendente sia prodotti standard che extratariffario l'importo relativo al prodotto standard non utilizzato verrà sottratto dall'importo totale.

Art. 4 Controlli periodici


L'A.S.L. VCO si riserva la facoltà in qualsiasi momento di effettuare controlli anche domiciliari in relazione al rispetto di quanto previsto dal presente accordo.

Art. 5 Durata

La durata del presente accordo viene stabilita di mesi 6 (sei) con decorrenza dal 1 (primo) luglio 2012, fatte salve diverse decisioni Regionali.

Art. 6 Monitoraggio

Nel corso dei 6 (sei) mesi l'A.S.L. si riserva di effettuare un monitoraggio sui consumi dei pazienti ospiti presso strutture residenziali al fine di valutare eventuali forme alternative di fornitura



Art. 7
Soluzione delle controversie

Per tutto quanto non previsto dal presente contratto le parti fanno espresso riferimento alle norme del Codice Civile e di Procedura Civile.
Qualunque controversia sarà di competenza del Foro di Verbania, nella cui circoscrizione è ricompresa la sede legale dell' A.S.L. VCO.

Omegna, 13 AGO. 2012

Per l'Associazione Titolari di Farmacia
Di Novara e Verbano Cusio Ossola

IL PRESIDENTE

Dott. Franco Fanchiotti



IL VICE PRESIDENTE

Dott. Roberto Emer



Per l'A.S.L. VCO

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Adriano Giacometto

